



COPIA

**COMUNE DI ORIOLO ROMANO  
PROVINCIA DI VITERBO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 18

DATA 13/04/2004

**OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Approvazione nuovo Regolamento.**

L'anno duemilaquattro il giorno tredici del mese di Aprile alle ore 21.00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri:

PRESENTI		ASSENTI	
1) CARONES Italo	1	8) CONTI Ugo	8
2) GATTI Antonella	2	9) ZAMPETTI Patrizia	9
3) BEVILACQUA Alfredo	3	10) IMPERATORI Aldo	10
4) FELIZIANI Paolo	4	11) LECHIANCOLE Franco Nicola	11
5) RUSSO Saverio	5	12) ROSSI Franco	12
6) GIUSTINI Alberto	6	13) REMOLI Mauro	13
7) PECORELLA Marcello	7		

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Assiste il Segretario Signor Di Fiordo Maurizio  
Assume la Presidenza il Signor Carones Italo

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con atto del C.C. n. 93 in data 30/12/1998, esecutivo a norma di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale sulla Imposta Comunale degli Immobili (I.C.I.);
- Che al predetto Regolamento sono state successivamente apportate delle modifiche;
- Preso atto della necessità di modificare ulteriormente il Regolamento vigente;
- Ravvisata la opportunità di provvedere alla approvazione di un nuovo Regolamento che disciplini la materia in argomento;
- Vista la bozza di Regolamento I.C.I. che si compone di n. 23 articoli e di n. 1 planimetria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- Visto l'art. 52, c. 2, del D.Lvo. 15/12/1997, n. 446;
- Visto l'art. 1 del D.L. 29/03/2004, n. 80, che ha differito al 31/05/2004 il termine per la approvazione del Bilancio 2004 da parte degli Enti Locali;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Uditi la relazione dell'Assessore Feliziani, l'intervento del Consigliere Remoli ed i chiarimenti forniti dal Sindaco;
- Con votounanime reso in forma palese;

### DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che si compone di n. 23 articoli e di n. 1 planimetria e che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che, in applicazione dell'art. 52, c. 2, del D.Lvo. 15/12/1997, n. 446, il presente Regolamento:
  - entra in vigore il 01 Gennaio 2004;
  - sarà comunicato al Ministero delle Finanze unitamente alla presente deliberazione;
  - sarà reso pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale;
- 3) Di dare atto che dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quello approvato con atto del C.C. n. 93 in data 30/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

**COMUNE DI ORIOLO  
ROMANO**

**IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI  
I.CI.**

**REGOLAMENTO**

**APPROVATO CON ATTO:**

**- deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/04/2004**

# IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.

## INDICE

ART.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>
1	Oggetto e scopo del Regolamento
2	Soggetto passivo
3	Abitazione principale
4	Pertinenze delle abitazioni principali
5	Definizione di area fabbricabile. Precisazioni.
6	Valore aree fabbricabili
7	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
8	Validità dei versamenti dell'imposta
9	Comunicazione di variazione
10	Disciplina dei controlli
11	Modalità dei versamenti – Differimenti.
	<b>CAPO II – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO</b>
12	Compenso incentivante al personale addetto
13	Utilizzazione del fondo
	<b>CAPO III – SANZIONI – RAVVEDIMENTO</b>
14	Sanzioni
15	Ritardati od omessi versamenti – sanzioni ed interessi
16	Procedimento di irrogazione delle sanzioni
17	Irrogazione immediata delle sanzioni
18	Ravvedimento
	<b>CAPO IV – NORME FINALI</b>
19	Norme abrogate
20	Pubblicità del regolamento e degli atti
21	Entrata in vigore del regolamento
22	Casi non previsti dal presente regolamento
23	Rinvio dinamico

## CAPO I

### NORME GENERALI

#### Art. 1

#### Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### Art. 2

#### Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

#### Art. 3

#### Abitazione principale

1. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. La dimora abituale del soggetto passivo è l'unità immobiliare nella quale lo stesso ha la residenza anagrafica, salvo che egli attesti, mediante autocertificazione, l'impiego come dimora abituale di una diversa abitazione.

#### Art. 4

#### Pertinenze delle abitazioni principali

(Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si intende pertinenza una sola unità immobiliare iscritta in catasto (C2-C6-C7)

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al

comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione eventuale per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado.

#### **Art. 5**

##### **Definizione di area fabbricabile. Precisazioni.**

1. Alla definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, del D.Lvo. 504/1992 si aggiunge la precisazione che:

- a) Le aree da inedificabili divengono edificabili con l'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della Regione;
- b) Le aree da edificabili divengono inedificabili già con l'approvazione della delibera di adozione dello strumento urbanistico da parte del Comune.

#### **Art. 6**

##### **Valore aree fabbricabili**

(Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5, dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati dalla Giunta Municipale con atto da adottare entro il 31 Dicembre di ciascun anno (ovvero entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del Bilancio) ed entreranno in vigore dal 01 Gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori già in vigore. Attualmente i valori predetti sono stati definiti con atto della Giunta Municipale n. 275 del 31/12/2003 nelle misure di seguito indicate:

**VALORI DI STIMA DELLE ZONE RESIDENZIALI, ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI  
VALORE ANNUO EURO/MQ.**

ZONA OMOGENEA	I.F.F.	EURO
B1	2	57,00
B2	1,5	49,00
B3	1	44,00
B4	1,5	49,00
B5	0,7	40,00
C1	0,9	32,00
C2	0,7	24,00
C3	0,4	15,00
C4	0,15	7,00
C5	0,10	5,00
D1	2,5	38,00
D2	2	33,00
D3	2	33,00

**VALORI DI STIMA DELLE ZONE AGRICOLE  
(Valore Annuo Euro /Ha)**

ZONA	
A	41.317,00
B	36.152,00
C	38.734,00
D	36.152,00

VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA approvata con atto della G.M. n. 275 13/12/2003

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

**Art. 7**

**Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo. 504/92 i fabbricati debbono alternativamente possedere le seguenti caratteristiche:

- a) Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria tali da rendere il medesimo inutilizzabile;
- b) Assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.

2. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario o da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.

3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al



comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la comunicazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### **Validità dei versamenti dell'imposta**

(Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

#### **Art. 9**

##### **Comunicazione di variazione**

(Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1)

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, da prodursi entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificato il fatto acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Tributi del Comune.

#### **Art. 10**

##### **Disciplina dei controlli**

(Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), nn. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso eventualmente prevedendo anche forme di audizione preventiva dei contribuenti.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'articolo 59, comma 1, lettera e) n. 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'articolo 59, comma 3, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

## **Art. 11**

### **Modalità dei versamenti - Differimenti**

(Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- c) il versamento tramite il sistema bancario.

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il 2° grado.

## **CAPO II**

### **COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

## **Art. 12**

### **Compenso incentivante al personale addetto**

(Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento dell'1% delle riscossioni derivanti dagli accertamenti dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

## **Art. 13**

### **Utilizzazione del fondo**

1. Le somme di cui al precedente articolo 12 entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:

il 0 e il 100%

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:

il 0 e il 100%

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:

il 0 e il 100%

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

### **CAPO III** **SANZIONI - RAVVEDIMENTO**

#### **Art. 14**

##### **Sanzioni**

Visti l' articolo 59, comma 1, lettera 1), punto 4, del D.Lvo. 15/12/1997 n. 446; e art. 14, comma 3, D.Lvo. 504/92 e successive modifiche:

1. Per la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di variazione di cui all'art. 9 si applica la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,00 riferita a ciascuna unità immobiliare (quota che può essere deliberata dal Comune). Su dette sanzioni amministrative non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad  $\frac{1}{4}$ );

2. Si applica al sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 258,00 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. dalla richiesta o per la loro mancata compilazione, incompleta o infedele .

3. La contestazione della violazione di cui al comma 1 deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

#### **Art. 15**

##### **Ritardati od omessi versamenti – sanzioni ed interessi** (Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato oltre agli interessi moratori corrispondenti al tasso legale.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

#### **Art. 16**

##### **Procedimento di irrogazione delle sanzioni** (Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, possono, entro il termine di 60 gg., produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

4. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

6. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a

pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

#### **Art. 17**

##### **Irrogazione immediata delle sanzioni**

(Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 14, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

#### **Art. 18**

##### **Ravvedimento**

(Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13; testo aggiornato al 26/04/2000 con le modifiche del Decreto Legislativo n. 99 del 2000)

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente articolo 9;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 9, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'Ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

#### **CAPO IV NORME FINALI**

#### **Art. 19**

##### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con delibera del C.C. n. 93 del 30/12/1998 e successive modifiche.

#### **Art. 20**

##### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n.

241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 21**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2004 alla sua approvazione: unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 22**

##### **Casi non previsti dal presente regolamento**


1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto Comunale;
  - c) i regolamenti comunali.

#### **Art. 23**

##### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata



ALLEGATO ALLA DELIB. G.M./  
275 del 13 DIC. 2003

ORIOLO ROMANO LI' 13 DIC. 2003



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Italo Carones)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO  
F.to GATTI ANTONELLA

IL PRESIDENTE  
F.to CARONES ITALO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI FIORDO MAURIZIO

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria e si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to

Si attesta che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
F.to FELIZIANI PAOLO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 05 MAG. 2004.

Oriolo Romano li 05 MAG. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DI FIORDO MAURIZIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Oriolo Romano, Li 05 MAG. 2004



IL SEGRETARIO COMUNALE

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15 MAG. 2004

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)



IL SEGRETARIO COMUNALE